



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 195/10
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Legge di stabilità regionale 2017"
relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	07/12/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	07/12/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,3,4,Commissione Autoriforma
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 13/12/2016

Normativa nazionale

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 art. 3 comma 13 pag. 4
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
- Legge 14 giugno 1990 n. 158 art. 6 pag. 5
"Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni".
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 art.36 pag. 6
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 allegato 4.1 paragrafo 7 pag. 8
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
- Decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8 art 10 pag. 10
"Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica".
- Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 art.9 pag. 14
"Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione".
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 29 decies-art 29 pag. 16
quattordices
"Norme in materia ambientale"
- Decreto Presidente Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 artt.41-42bis pag. 17
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"

Normativa regionale

- Legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 art.1 pag. 21
"Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni".
- Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 pag. 23
"Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56".
- Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 art. 17 pag. 26
"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e

*procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).
Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002".*

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 art. 27 pag. 29

*"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011).
Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002".*

Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 art. 17 pag. 32

*"Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno
2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002,
n. 8)"*

Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 art. 26 pag. 33

*"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree
del demanio marittimo"*

Legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 pag. 34

"Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

Legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 pag. 44

*"Norme per il finanziamento di opere pubbliche. - Modificazioni ed
integrazioni alle procedure di approvazione dei progetti di cui alla L.R. 10
novembre 1975, n. 31 e alla L.R. 30 maggio 1983, n. 18".*

Legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 art. 9 pag. 52

"Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria".

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ⁽¹⁾.

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O.

Articolo 3

13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, è versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 luglio 1957, n. 474*, e successive modificazioni. Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale può essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori ⁽⁸⁵⁾. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità.

Legge 14 giugno 1990, n. 158 ⁽¹⁾.**Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff 22 giugno 1990, n. 144.

Art. 61

1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'*art. 119 della Costituzione*, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla *legge 23 dicembre 1977, n. 952*, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'*art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 1977, n. 102*, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'*art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784*; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'*art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 1977, n. 102*; ⁽⁴⁾

c) previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

(4) Vedi, anche, l'*art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8*.

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Publicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

TITOLO III

Ordinamento finanziario e contabile delle regioni (79)

Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale (80)

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

(79) Titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie.».

(80) Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Allegato n. 4/1

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

7. La legge di stabilità regionale

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.

Decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Publicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68.

Articolo 10

Disposizioni fiscali e tariffarie.

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.
2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.
3. Per ciascuno degli anni 1992 e 1993 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. È stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva (25).
4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6, L. 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
- 4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (26).
5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, letterab), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 (27).
6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, letterab), della legge n. 158 del 1990 ed al D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da

ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'accisa erariale sul gas naturale, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita (28).

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo (29).

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, letterab), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9, D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo (30).

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di euro 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (31);

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000 (32);

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) ag) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (33) (34).

12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in L. 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5), del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo (35).

12-quater. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di L. 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (36).

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(27) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto.

(28) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto.

(29) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto.

(30) Per l'interpretazione autentica del comma 9, vedi l'art. 8, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(31) Lettera prima sostituita dall'art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e poi così modificata dal comma 50 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(32) Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(33) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(34) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(35) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

(36) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 ⁽¹⁾.

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla [legge 23 dicembre 1977, n. 952](#) e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1990, n. 301.

(2) Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall'art. 3, [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26](#), a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 3, [commi 48 e seguenti, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#), nella parte in cui, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito l'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione (A.R.I.E.T.) con l'addizionale provinciale della stessa imposta (A.P.I.E.T.).

Capo II - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile ed imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti ⁽³⁾

Articolo 9

1. È istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del [decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 1977, n. 102](#), nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato ⁽⁴⁾.

2. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.

4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'accisa erariale sul gas naturale ^{(5) (6)}.

(3) Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall'art. 3, [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26](#), a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 10, [D.L. 18 gennaio 1993, n. 8](#).

(4) *Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto.*

(5) *Nel presente decreto le parole: «gas metano» e «imposta di consumo», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «gas naturale» e «accisa» dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007 ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 1, comma 153, L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

(6) *Vedi, anche, il comma 180 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽¹⁾.

Norme in materia ambientale. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

(2) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 29-decies

(Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

Art. 29-quattordecies

(Sanzioni)

13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ^{(1) (6)}.**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)** ^{(2) (3) (5) (4)}

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

(2) A norma dell'*art. 5, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166*, le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

(3) A norma dell'*art. 1-sexies, comma 7, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2003, n. 290*, come modificato dall'*art. 2, comma 12, L. 27 luglio 2004, n. 186*, le disposizioni del presente testo unico si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.

(4) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325* e nel *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(5) Il termine di entrata in vigore del presente provvedimento è stato prorogato:

- al 30 giugno 2002, dall'*art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463*;

- al 31 dicembre 2002, dall'*art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166*; vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo *art. 5, L. 166/2002*;

- al 30 giugno 2003, dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(6) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Art. 41

Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva ^{(108) (110)}

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

- a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) ⁽¹⁰⁹⁾

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) ⁽¹⁰⁹⁾

(108) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. hh), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(109) Comma così corretto da Comunicato 14 settembre 2001, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(110) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 42-bis

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico ^{(114) (115) (116)}

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'*articolo 37*, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'[articolo 20](#), comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione precedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'[articolo 14](#), comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

(114) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(115) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(116) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto, [sentenza 11 marzo - 30 aprile 2015, n. 71](#) (Gazz. Uff. 6 maggio 2015, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda. La

stessa Corte, con successiva [ordinanza 20 aprile - 6 maggio 2016, n. 100](#) (Gazz. Uff. 11 maggio 2016, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, introdotto dall'art. 34, comma 1, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#)

L.R. 5 luglio 2016, n. 21 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 6 luglio 2016, n. 74.

Art. 1

Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.

1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, definite con deliberazione della Giunta regionale, può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.
2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.
3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.
7. La rateazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a duecento euro per le persone fisiche e a ottocento euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in seicento euro.
8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non esecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, fatto salvo

l'esito positivo della preventiva escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro.

9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di decadenza.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.

L.R. 22 giugno 2015, n. 14 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della *legge 7 aprile 2014, n. 56*.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 giugno 2015, n. 42.

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nelle more della elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e delle finalità indicate dal medesimo comma, la Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della *legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii. Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014*, con decorrenza 1° aprile 2015, unitamente al personale già transitato o acquisito in applicazione della *L.R. n. 34/2002* e della *L.R. n. 9/2007* e loro ss.mm.ii., nonché secondo le indicazioni provenienti dalle amministrazioni provinciali di provenienza e nei limiti della spesa trasferita ai sensi della medesima legge n. 34/2002.
2. In conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'*articolo 1, comma 91, legge n. 56/2014*, fino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia, continuano ad essere svolte dalle Province le funzioni di polizia provinciale e quelle relative ai servizi per l'impiego.
3. La legge generale di riordino prevista al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2015 sulla base di prassi deliberative partecipate.

Art. 2

Trasferimento di specifiche funzioni ed allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

1. Fermo restando quanto previsto dal terzo periodo dell'*articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014*, le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della *L.R. n. 34/2002* sono direttamente esercitate dalla Regione. Le altre funzioni di cui alla *L.R. n. 34/2002* e ss.mm.ii., trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere svolte presso l'amministrazione provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).
2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014* e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, il personale addetto, alla data dell'8 aprile 2014, alle funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" è riallocato presso la Regione. Il restante personale, assegnato alle altre funzioni alla data dell'8 aprile 2014, continua a svolgere le proprie mansioni presso l'amministrazione provinciale di riferimento.

Ai fini di una migliore erogazione del servizio nei confronti degli utenti, l'integrazione organizzativa e gestionale del predetto personale è assicurata anche sulla base di quanto stabilito dai protocolli di intesa previsti dal successivo comma 5.

3. Il personale addetto alle funzioni riassunte dalla Regione ai sensi del comma 2 è individuato sulla base delle norme vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste.

4. Conseguentemente, sono rideterminate le risorse di cui alla *L.R. n. 34/2002* e ss.mm.ii., anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali.

5. La Regione cura, con i Dipartimenti competenti, gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali in materia, anche mediante protocolli di intesa con le Province, ove necessari.

6. Resta ferma la possibilità di avvalimento da parte della Regione mediante specifiche convenzioni, stipulate ai sensi dell'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. L'avvalimento del dipendente può avvenire solo previo consenso del medesimo.

Art. 3

Esercizio di specifiche funzioni tramite convenzione.

1. In via straordinaria, su richiesta dell'Ente interessato motivata da ragioni di carattere finanziario o gestionale, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, l'esercizio di specifiche funzioni fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può essere direttamente riassunto dalla Regione. In tal caso, il relativo personale è riallocato presso la medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014* e dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge, nelle suddette ipotesi trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2.

Art. 4

Termine di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.

1. Il termine di cui all'*articolo 1, comma 89, terzo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è stabilito in data 1° luglio 2015. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un mese, per una sola volta, con decreto del Presidente della Regione Calabria. Nelle more dell'effettivo avvio di esercizio, trova applicazione quanto previsto nel comma 89 dell'articolo 1 già citato.

Art. 5

Disposizioni sul personale in eccedenza.

1. Nell'ipotesi in cui il personale delle Province, non addetto alle funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti in eccedenza rispetto ai limiti di spesa fissati dall'*articolo 1, comma 421,*

della legge n. 190/2014, la Regione Calabria, nei limiti delle competenze proprie e delle risorse disponibili, promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement.

Art. 6

Risorse utili all'esercizio delle funzioni.

1. La Regione assicura alle Province le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni affidate per l'esercizio, promuovendo anche l'accesso alle risorse comunitarie in conformità a quanto stabilito in materia.

Art. 7

Città metropolitana di Reggio Calabria.

1. Specifica disciplina, anche in via straordinaria, sarà dettata per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria, ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge.

Art. 8

Norme finanziarie.

1. L'applicazione della presente legge non può comportare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale rispetto alla spesa effettiva sostenuta alla data dell'8 aprile 2014.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico previsto dall'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Art. 9

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 ⁽¹⁾.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). *Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.*

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2011, n. 23, S.S. 29 dicembre 2011, n. 6.

Art. 17

Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA ⁽⁵⁾.

1. È istituita a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.
2. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.
4. L'imposta è dovuta nella misura indicata secondo le tabelle B1, B2 e B3 allegate alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" pubblicato in data 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'aliquota d'imposta unitaria non può essere superiore a euro 2,50 per tonnellata.
6. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA alla Regione entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
7. Il pagamento deve essere effettuato a favore della Regione dalla società di gestione aeroportuale, ovvero in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'*articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085*.
8. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare le modalità di pagamento, di riversamento, di trasmissione e composizioni dei flussi. Nelle more della stipulazione delle Convenzioni si potrà prevedere che la riscossione avvenga sia tramite la Società di gestione aeroportuale sia tramite gli enti preposti alla gestione degli aeroporti (come nel caso di aeroporti gestiti direttamente dall'ENAC). Tali Società o Enti sopra citati, provvedono a:
 - a) trasmettere al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" della Regione Calabria l'elenco delle società di aeromobili operanti sul territorio, impegnandosi a dare comunicazioni di eventuali variazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - b) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla regione per la verifica della corretta applicazione del tributo quali ad

esempio parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo/atterraggio (data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore);

c) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento (5 aprile).

9. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati (*Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942* per come modificato dal *decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151*);

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della Navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;

j) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trova applicazione il *D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085* (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

11. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.

(5) Comma così sostituito dall' art. 24, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA. 1. È istituita a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.

2. L'imposta è dovuta alla Regione per ogni decollo e atterraggio degli aeromobili civili negli aeroporti civili.

3. Il soggetto passivo dell'imposta è l'esercente dell'aeromobile o degli aeromobili come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione.

4. L'IRESA deve essere pagata su base trimestrale, e i termini di versamento sono i seguenti:

a) entro il 5 luglio per l'imposta dovuta nel primo trimestre;

b) entro il 5 ottobre per l'imposta dovuta nel secondo trimestre;

- c) entro il 5 gennaio per l'imposta dovuta nel terzo trimestre;
- d) entro il 5 aprile per l'imposta dovuta nel quarto trimestre.

5. L'TRESA è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) classe 1: euro 0,25 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,33 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) classe 2: euro 0,19 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,24 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al [decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616](#);

c) classe 3: euro 0,06 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,08 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) e ad elica muniti di certificazione acustica.

6. La Giunta regionale potrà elevare l'imposta fino al 15 per cento nel caso in cui il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nel periodo e fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

7. La Giunta regionale dispone in merito:

a) alle modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero e di rimborso dell'imposta, nonché all'applicazione delle sanzioni;

b) alla eventuale stipulazione di apposite convenzioni con le società di gestione degli aeroporti, ovvero con i fiduciari di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085](#), per l'espletamento delle attività di cui alla lettera a).».

L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 ⁽¹⁾.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). *Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002* ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

(2) Con *L.R. 29 dicembre 2010, n. 35* è stata approvata la manovra di finanza regionale 2011 (Legge finanziaria).

Art. 27

Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro in materia sanitaria approvato con specifico accordo con lo Stato, è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al *decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17*.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0.0258 per litro di benzina.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al *D.M. 30 luglio 1996 del Ministero delle Finanze, articolo 1*, comma 1, lettera d).

3-bis. I soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta, all'ufficio tributario della Regione Calabria competente territorialmente, la stessa dichiarazione presentata, per ciascuna provincia, all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996. Devono, inoltre, risultare nella comunicazione l'individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell'imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, da pubblicarsi sul BURC, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell'*articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262* (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione ⁽¹⁶⁾.

4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al comma successivo. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria, così come disposto dal comma 9 dell'*articolo 27 della legge regionale n. 34/2010*; gli uffici dell'Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo ⁽¹⁷⁾.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'[articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi.

6. In caso di ritardato pagamento, entro i trenta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta al trenta per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi.

7. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'[articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995](#), sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel [decreto ministeriale 30 luglio 1996](#), dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

7-bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile ⁽¹⁸⁾.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

9. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate per l'anno 2011 in euro 10.082.600 sono rimosse a valere sull'UPB di entrata 1.2.01 (capitolo 12010006) ed allocate, nella parte spesa, all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010183). La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale n. 8/2002](#) di contabilità.

(16) Comma aggiunto dall' art. 16, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 58 della stessa legge).

(17) Comma così sostituito dall' art. 16, comma 2, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento sul conto corrente della tesoreria della Regione o su apposito conto corrente postale. Le somme rimosse ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria. La disponibilità di fondi derivanti ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata è utilizzata prioritariamente per le finalità di cui al comma 1, ponendone la competenza della spesa a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria.».

(18) Comma aggiunto dall' art. 16, comma 3, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 58 della stessa legge).

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 11-14 febbraio 2013, n. 18 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2013, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 16, comma 3, L.R. 47/2011.

L.R. 17 agosto 2005, n. 13 ⁽¹⁾.

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'*art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2005, n. 15, suppl. straord. 20 agosto 2005, n. 3.

(2) Il bilancio di previsione per l'anno 2005, approvato con *L.R. 2 marzo 2005, n. 10*, è stato assestato con *L.R. 17 agosto 2005, n. 15*. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 marzo 2007, n. 136*.

Art. 17

1. È istituito un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l'attività di contrasto all'evasione, alimentato con l'accantonamento del 2 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario e dei procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative ⁽¹⁰⁾.

2. Tale fondo è utilizzato dalle strutture tributarie regionali per l'acquisto di attrezzature informatiche, per l'eventuale affidamento di incarichi di consulenza o l'assunzione, con rapporto a termine, di personale esterno alla P.A. e per tutti i dipendenti delle strutture tributarie regionali che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione e di utilizzo del suddetto fondo ⁽¹¹⁾.

(10) *Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.*

(11) *Vedi, al riguardo, il Reg. 24 luglio 2008, n. 2.*

L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 ⁽¹⁾.

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2005, n. 23, suppl. straord. n. 30 dicembre 2005, n. 10.

Art. 26

Norme tributarie.

1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/1971, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione.

2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici competenti, che lo riscuotono per conto della Regione.

3. I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2 verranno così ripartiti:

a) il 70% sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell'entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro carico derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

b) il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.

4. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei proventi di cui al comma 3, lettera a), nell'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento commisurato alle somme effettivamente accertate nell'anno precedente ⁽¹¹⁾.

5. L'erogazione di cui al precedente comma è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia demaniale ⁽¹²⁾.

(11) Comma aggiunto dall'art. 46, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(12) Comma aggiunto dall'art. 46, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

L.R. 28 agosto 2000, n. 16 ⁽¹⁾.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 settembre 2000, n. 79, edizione straordinaria.

Art. 1

Oggetto del tributo.

1. Il tributo speciale istituito dall'*art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicata con «legge statale», si applica ai rifiuti di cui all'*art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* e successive modifiche ed integrazioni, compresi i fanghi palabili ⁽²⁾:

a) conferiti in discariche autorizzate comprese quelle temporanee autorizzate ai sensi dell'*articolo 13 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997*;

b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

(2) *Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).*

Art. 2

Soggetto passivo.

1. Il tributo è dovuto dal 1° gennaio 1996:

a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

b) dal gestore di impianti di incenerimento, per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'*art. 3 comma 32, della legge statale*, da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione della violazione di legge, al competente Assessorato all'Ambiente della Regione.

Art. 3*Tenuta dei registri base imponibile e determinazione del tributo.*

1. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, sono tenuti a tenere appositi registri di carico e scarico, per come previsto dall'*art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 1997*.
2. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui al comma 1.
3. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3 commi 29 e 40 della legge statale, con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione della presente legge, l'ammontare dell'imposta è determinato in:
 - a) lire 2 (due) al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
 - b) lire 10 (dieci) al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;
 - c) lire 20 (venti) al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.
5. Il tributo è determinato secondo il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale.
6. i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che vengono conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.
7. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi, anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato dall'art. 3 commi 29 e 38 della legge statale.

Art. 3-bis ⁽³⁾

1. A decorrere dal primo gennaio dell'anno 2013 l'ammontare dell'imposta dovuta è determinata moltiplicando il quantitativo dei rifiuti conferiti, espressi in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate:
 - a) per i rifiuti del sistema minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:
 - 1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per inerti;
 - 2) 0,02066 euro ogni chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo;
 - b) per rifiuti speciali diversi da quelli sopraindicati:
 - 1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per inerti;

2) 0,02066 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione ad esclusione di quelli derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani o di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata;

c) per i rifiuti pericolosi o per i codici "a specchio" per i quali siano superati i limiti di sostanze pericolose.

1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione;

2) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica;

d) per i rifiuti solidi urbani:

1) 0,015495 euro ogni chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica;

2) 0,005335 euro ogni chilogrammo, se conferiti in discarica a seguito di separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o di selezione e/o valorizzazione della raccolta differenziata, secca o umida; il contenuto di sostanza organica non deve essere superiore al 10 per cento, oltre il quale si considerano tal quali;

3) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se prodotti in ambiti territoriali corrispondenti a quelli ottimali, soppressi con [legge 26 marzo 2010, n. 42](#), e diversi da quelli ove ha sede la discarica, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione e le previsioni del Piano Gestione Rifiuti Regionale, e fino all'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ai sensi della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#).

(3) Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 2, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 4

Modalità di versamento.

1. Il tributo è versato, dai soggetti passivi per come individuati nell'art. 2 della presente legge, alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, tramite apposito conto corrente postale intestato a: «Regione Calabria - servizio di tesoreria - tributo speciale deposito in discarica - Catanzaro».

2. Copia del bollettino di versamento effettuato, dovrà essere trasmesso all'Assessorato al bilancio e Finanze Settore Tributi - Catanzaro; nella causale del versamento dovrà essere indicato il quantitativo ed il tipo di rifiuti conferiti in discarica nel trimestre di riferimento.

Art. 5*Presentazione della dichiarazione annuale.*

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 comma 1, della presente legge, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:

a) determinazione, sede, codice fiscale o partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del rappresentante legale;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, ripartiti secondo la classificazione prevista dall'art. 7 del *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'art. 3 comma 4, lettere a) b), c) della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;

d) gli estremi dei versamenti effettuati per ogni trimestre e la relativa somma corrisposta.

2. La dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione; in caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. A cura della struttura tributaria regionale, di cui al comma precedente, le restanti copie saranno trasmesse all'ufficio competente della Provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, e all'Assessorato all'Ambiente della Regione.

4. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante o con indicazioni difformi a quanto previsto al comma 1, sono da considerarsi nulle e quindi sanzionabili in quanto omesse se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione spontanea.

5. Le dichiarazioni inviate oltre il termine previsto dal comma 1 del presente articolo sono considerate omesse e come tali sanzionabili.

6. Nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che omettono di presentare la dichiarazione annuale o la presentano in modo infedele, ovvero che pur avendo presentato la dichiarazione omettono, in tutto o in parte, di effettuare i versamenti alle scadenze stabilite per due volte consecutive, ovvero per tre volte non consecutive nell'arco di vigenza del contratto di servizio e dell'autorizzazione, è disposta la revoca dell'affidamento dello stesso e dell'atto autorizzativo con provvedimento motivato adottato dalla competente struttura, anche su espressa segnalazione del settore Tributi della Regione, entro e non oltre sessanta giorni ⁽⁴⁾.

(4) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 3, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 6*Contestazione e accertamento delle violazioni tributarie.*

1. Le violazioni alla presente legge sono contestate dai soggetti indicati all'art. 3, comma 33, della legge statale, con le modalità prescritte nel medesimo comma.
2. I soggetti di cui al comma precedente redigono apposito verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, la data della violazione nonché le relative sanzioni ed interessi moratori, determinandone la misura, da far sottoscrivere al trasgressore o al soggetto obbligato in solido ⁽⁵⁾.
3. In mancanza di sottoscrizione, gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
4. L'originale del processo verbale, corredato dalla relata di notifica al trasgressore, deve essere trasmessa alla struttura tributaria della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.
5. Il dirigente della struttura tributaria regionale, accertata la violazione, provvede alla notifica dell'avviso di pagamento, al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, ai sensi dell'art. 3 comma 32 della legge statale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, la constatazione della violazione e l'avviso di pagamento sono effettuati d'ufficio dal dirigente e dai funzionari della struttura tributaria della Regione con le modalità stabilite dal presente articolo ⁽⁶⁾.
7. L'avviso di pagamento deve recare le motivazioni dello stesso, la base imponibile evasa, la determinazione del tributo, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 29 della legge statale, la quantificazione delle sanzioni amministrative, delle spese del procedimento, degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, i mezzi e gli organi di tutela amministrativa.
8. Per le violazioni previste dalla legge statale è consentito al trasgressore di estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo della sanzione amministrativa, ridotta ad un quarto ai sensi dell'art. 7, comma 4, oltre al tributo evaso, agli interessi moratori e le spese del procedimento se il pagamento è effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso.
9. Avverso gli avvisi di pagamento delle violazioni alla presente legge e alla legge statale, gli interessati possono produrre, al Presidente della Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica, memorie e scritti difensivi per l'annullamento o la rettifica degli stessi.
10. Qualora il trasgressore non adempia, nei termini, a quanto intimato con l'avviso di pagamento o esauriti gli accertamenti a seguito di ricorsi di cui al comma precedente, e riconosciuto fondato il diritto al pagamento, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, emette motivata ordinanza ingiunzione di pagamento da notificare mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
11. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
12. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione come stabilita dall'ordinanza ingiunzione, si procederà alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste mediante la

iscrizione nei ruoli esattoriali, come disciplinato dagli *articoli 63 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43*.

(5) *Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, primo alinea, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.*

(6) *Comma così modificato dall'art. 3, comma 6, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.*

Art. 7

Applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Per il mancato o insufficiente pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, oltre al tributo non corrisposto.
2. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a un milione.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3, sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Fermo restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22* e l'obbligo di procedere alla bonifica ed alla rimessa in ripristino dell'area, i soggetti individuati nell'articolo 2, comma 2 e 3, sono tenuti al pagamento del tributo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo oltre agli interessi moratori.
6. Per i soggetti individuati al comma precedente, si applicano, altresì, le sanzioni amministrative previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.
7. Nella determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge tra un minimo ed un massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
8. Ove non sia possibile, per gli Organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3 comma 40, della legge statale, questi si desumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'art. 6, comma 2, della presente legge.
9. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 3, comma 32, della legge statale, nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolano, agli aventi diritto, l'espletamento della facoltà prevista dall'art. 3 comma 33 della stessa legge statale, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
10. Per quanto previsto al comma precedente, si applicano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

11. Allorquando i rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata sono di natura diversa tali da non poter determinare un'aliquota differenziata, agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.

12. Ove non sia possibile, per gli organi addetti al controllo, determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1 lettera b) della presente legge, si procede ai sensi dell'articolo che segue ⁽⁷⁾.

13. Avverso la presunzione di cui ai precedenti commi 11 e 12 del presente articolo è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.

14. Quando la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ai sensi dell'*art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, modificato dall'*art. 2, lettera f, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203* e successive modifiche ed integrazioni.

(7) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 7-bis

Presunzione di conferimento ⁽⁸⁾.

1. Ove non sia possibile determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, gli organi ispettivi provvedono a stimare discrezionalmente il tonnellaggio conferito.

2. Ove la stima non sia possibile gli organi ispettivi provvedono a stimare il tonnellaggio dal volume dei rifiuti conferiti, in base ad un rapporto di conversione di una tonnellata per ogni metro cubo conferito.

3. Ove la stima del volume non sia possibile gli organi provvedono a calcolare l'area territoriale sulla quale insiste la discarica e stimano il tonnellaggio in base alla estensione territoriale, in base ad un rapporto di conversione di una tonnellata per ogni metro quadro di estensione.

4. Nel caso non sia possibile individuare la natura dei rifiuti conferiti, essi si presumono essere rifiuti della specie soggetta alla massima tariffa di conferimento.

5. Ove non sia possibile determinare la data del conferimento o dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, lo stesso si presume avvenuto alla data dell'accertamento.

6. Avverso le dette stime il soggetto sanzionato è ammesso a fornire prova contraria, la cui risultanza è valutata motivatamente dalla struttura tributaria regionale.

(8) *Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).*

Art. 7-ter

Cause di non punibilità ⁽⁹⁾.

[1. Non è sanzionabile l'omesso o ritardato versamento del tributo correttamente dichiarato ove il soggetto passivo abbia denunciato lo stato di inadempimento dell'obbligo alla corresponsione della quota di conferimento dovuta dagli enti pubblici che direttamente o indirettamente conferiscono in discarica.

2. L'esclusione della responsabilità è limitata alla sanzione applicabile sulla quota di tributo omesso o ritardato corrispondente all'entità dell'inadempimento dell'ente pubblico conferitore ed è subordinata alla presentazione di una apposita denuncia dello stato di inadempimento. Le modalità ed i termini della presentazione della detta denuncia sono determinati con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria. In ogni caso è dovuto il tributo omesso].

(9) *Articolo aggiunto dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, poi abrogato dall'art. 15, comma 4, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).*

Art. 8

Ricorsi alle Commissioni tributarie.

1. Avverso gli atti cui è ammesso ricorso giurisdizionale, è consentita l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie di cui al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636* e *D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.

Art. 9

Decadenze, rimborsi e prescrizioni.

1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate.

2. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.

3. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge 28 gennaio 1968, n. 29 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, da inoltrare alla struttura tributaria della Regione.

4. La somma indebitamente o erroneamente versata può essere utilizzata, previo parere da richiedere alla struttura tributaria regionale, per il pagamento del tributo dovuto per le successive scadenze.

5. Non si dà luogo a rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme inferiori a lire ventimila.

6. Il termine di decadenza per l'accertamento della violazione alle norme della presente legge è il 31 dicembre del quinto anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'art. 5 della presente legge. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento alla scoperta del fatto illecito ⁽¹⁰⁾.

7. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l'azione penale, in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

(10) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, secondo alinea, L.R. 16 marzo 2004, n. 7. Il testo originario era così formulato: «6. L'accertamento della violazione può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'art. 5 della presente legge.».

Art. 10

Norma transitoria.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, trasmettono alla struttura tributaria della Regione gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti a trasmettere alla struttura tributaria della Regione gli atti relativi alle nuove autorizzazioni entro 30 giorni dal rilascio, nonché, entro lo stesso termine, a comunicare le modifiche alle autorizzazioni in essere.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti passivi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, sono esenti dalle responsabilità, relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, commi 5 e 6 della presente legge, qualora gli stessi abbiano provveduto entro il 30 giugno 1996, alla presentazione della relativa denuncia, ai sensi dell'art. 3, comma 38, della legge statale, ai competenti organi della Regione.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

Art. 11

Autorità competente.

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste, dalla legge statale e dalla presente legge, è di competenza del Dirigente della struttura tributaria regionale.

Art. 12*Istituzione capitoli di bilancio.*

1. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito il capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 1101108 denominato «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» (legge 28 dicembre 1996, n. 549, art. 3, commi da 24 a 40).

Art. 13*Quota in favore delle province.*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al dieci per cento del tributo è dovuto alle province ed è ripartita tra le stesse in ragione del gettito riferito alle discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.

2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, ai sensi dell'articolo 9 comma 1, della presente legge.

3. Ai fini dell'attribuzione alle province della quota di cui al primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono istituiti i capitoli 2131203 denominato «Spese rivolte a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, la bonifica dei suoli inquinati ed il recupero delle aree degradate» (*art. 3 comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*) e n. 2131204 denominato «Quota del dieci per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi spettante alle province» (*legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 comma 27*).

4. Una ulteriore quota pari al 10 per cento della restante parte dell'introito derivante dall'applicazione della presente legge è utilizzato al fine di favorire tutte le iniziative volte al definitivo rientro alla ordinarietà nel settore del sistema integrato dei rifiuti ⁽¹¹⁾.

(11) Comma aggiunto dall'art. 33, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 14*Dichiarazione di urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 31 luglio 1987, n. 24 ⁽¹⁾.

Norme per il finanziamento di opere pubbliche. - Modificazioni ed integrazioni alle procedure di approvazione dei progetti di cui alla *L.R. 10 novembre 1975, n. 31* e alla *L.R. 30 maggio 1983, n. 18*.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 17 agosto 1987, n. 46.

Art. 1

Finanziamento di opere mediante contributi in annualità.

1. La Giunta regionale, annualmente, entro i limiti dell'impegno di spesa, autorizzato ed iscritto in apposito capitolo di bilancio, predispone e trasmette al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31*, uno o più programmi di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenze dei Comuni, delle Province e degli altri enti autorizzati alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito di diritto pubblico ⁽²⁾.

2. Le opere comprese nei programmi anzidetti vengono finanziati mediante concessione agli enti interessati di contributi regionali costanti poliennali a parziale o totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui, di durata pari al tempo di ammortamento dei mutui stessi.

3. L'entità dei contributi regionali poliennali, che può essere differente per i vari tipi di opere, viene fissata in sede di approvazione dei relativi programmi, in relazione alla disponibilità di stanziamento ⁽³⁾.

(2) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2, L.R. 10 ottobre 2002, n. 40* e la *Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 536*.

(3) *Comma così modificato dall'art. 37-ter, comma 5, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.*

Art. 2

Finanziamento di opere mediante concorso in capitale ⁽⁴⁾.

1. La Giunta regionale, annualmente, nei limiti della spesa autorizzata ed iscritta in apposito capitolo di bilancio, predispone e trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione ai sensi dell'*articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31*, uno o più programmi di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza dei Comuni, delle Province e delle associazioni o consorzi di Comuni, da ammettere a parziale o totale finanziamento regionale in capitale.

2. L'entità del concorso finanziario della Regione per ciascuna opera viene fissata in sede di approvazione dei relativi programmi, nell'ambito delle somme disponibili sui competenti capitoli di bilancio.

(4) *In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 3, comma 1, L.R. 22 maggio 2002, n. 23.*

Art. 3

Opere da ammettere a finanziamento.

1. Tra gli interventi per lavori ed opere finanziati dalla Regione ed eseguiti dei Comuni, dalle Provincie e dalle associazioni o Consorzi di Comuni, fatte salve le normative statali in materia di contrattazione di mutui con la cassa, depositi e prestiti e con gli altri istituti di credito di diritto pubblico, possono essere previsti, oltre alle opere di specifica competenza di ciascuno degli enti medesimi - ivi comprese quelle di cui all'*articolo 91 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383*, e successive disposizioni, all'*articolo 241 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148*, e successive disposizioni ed all'*articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847*, integrato con l'*art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865* - anche interventi ed opere di competenza regionale, da fare eseguire a cura degli enti delegati, ed in particolare, tra l'altro:

a) opere di consolidamento di abitati minacciati da frane;

b) opere di difesa dalle acque e dai corsi d'acqua, salvo il nulla osta ai fini idraulici da richiedersi, nei casi previsti dalle vigenti norme, al competente ufficio regionale del Genio Civile, e da eseguirsi, comunque sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio medesimo;

c) interventi per opere destinate a finalità di assistenza, beneficenza, recupero dei giovani portatori di handicap o vittime della droga e per tutte le altre opere di competenza della Regione, contemplate in leggi statali o regionali, ivi comprese quelle indicate negli *articoli 2 e 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31*, e nell'*articolo 6 bis del decreto legge 22 gennaio 1973, n. 2*, convertito nella *legge 23 marzo 1973, n. 36*.

Art. 4

Intervento finanziario integrativo della Regione.

1. In favore degli enti che, per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblico interesse di propria competenza - in virtù delle disposizioni di cui all'*art. 10, primo comma, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318*, e successive norme in materia - abbiano ottenuto dalla cassa depositi e prestiti le adesioni di massima alla concessione dei relativi mutui, la Giunta regionale entro il limite di impegno di spesa poliennale all'uopo autorizzata annualmente ed iscritta in apposito capitolo di bilancio, è autorizzata a concedere contributi costanti poliennali integrativi, a parziale copertura degli oneri di ammortamento dei mutui anzidetti, per la durata dell'ammortamento dei mutui medesimi.

2. [L'entità annua di ciascun contributo poliennale da concedere ai sensi del precedente comma può essere pari ai due terzi della spesa annua occorrente per l'ammortamento del mutuo e, comunque, non inferiore al 5 per cento] ⁽⁵⁾.

3. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche in favore degli enti che hanno ottenuto l'assenso alla concessione di mutui per opere di propria competenza da parte di Istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, autorizzati al credito del settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico. In tal caso, il contributo annuo concedibile - quale concorso nell'onere di ammortamento del mutuo - non può superare l'entità del contributo che sarebbe stato concesso ove il mutuo fosse stato contratto con la Cassa depositi e prestiti ⁽⁶⁾.

(5) *Comma abrogato dall'art. 37-ter, comma 5, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.*

(6) *Comma così sostituito dall'art. 37-ter, comma 5, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.*

Art. 5

Disposizioni procedurali per l'intervento finanziario integrativo da parte della Regione.

1. Ai fini del concorso ai benefici di cui al precedente articolo, gli Enti locali interessati trasmetteranno annualmente al settore lavori pubblici della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della relativa normativa statale recante disposizioni per la finanza locale, copia autentica esecutiva dell'atto di formale approvazione del progetto dell'opera per la quale si intende ottenere il finanziamento, unitamente alla lettera di inoltro della richiesta di mutuo alla cassa depositi e prestiti od al diverso istituto di credito ed alla richiesta di concorso finanziario della Regione nell'onere annuo di ammortamento del mutuo da contrarre.
2. Successivamente e, comunque, non oltre gli ulteriori 90 giorni dal termine previsto nel precedente comma, dovrà essere fatta pervenire al competente settore della Giunta regionale la nota di adesione di massima alla concessione del mutuo da parte della cassa depositi e prestiti o la lettera di assenso da parte del diverso istituto di credito.
3. I benefici previsti dal precedente articolo 4 saranno concessi dalla Giunta regionale, entro il limite delle disponibilità annue, seguendo l'ordine delle richieste ritualmente pervenute e tempestivamente completate nella documentazione, salvo eventuali priorità per tipo di opere che la Giunta regionale è autorizzata a fissare all'inizio di ciascun anno, tenendo conto di particolari carenze eventualmente emerse, nell'anno precedente, nelle dotazioni infrastrutturali degli enti.

Art. 6

Aumento della competenza per valore delegata agli Enti locali in materia di approvazione di progetti e perizie.

1. I limiti d'importo per valore fissati negli *articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31*, già modificati con l'*articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18*, sono così modificati:

a) il limite di valore di lire 1 miliardo, fissato per i progetti, le perizie, anche di variante, e gli atti di contabilità finale e di collaudo la cui approvazione è demandata alle Province ed agli ingegneri dirigenti degli uffici regionali del Genio Civile, è elevato a lire 1 miliardo e 500 milioni ⁽⁷⁾;

b) il limite di valore di lire 700 milioni fissato per i progetti, le perizie, anche di variante, e gli atti di contabilità finale e di collaudo, la cui approvazione è demandata ai Comuni, alle Comunità montane ed ai Consorzi di Comuni nell'ambito delle rispettive competenze, è elevato, per i soli enti provvisti di ufficio tecnico diretto a tempo pieno da tecnico laureato e abilitato, a lire 1 miliardo ⁽⁸⁾.

2. All'approvazione dei progetti e degli atti di contabilità finale e di collaudo di importo superiore a lire 700 milioni e fino al limite di valore di lire 1 miliardo, relativi ad opere eseguite da Comuni, Comunità montane e Consorzi di Comuni non provvisti di ufficio tecnico diretto a tempo pieno da tecnico laureato e abilitato, provvedono gli enti interessati, sulla base di relazione tecnica e di parere favorevole reso dall'ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, in

estensione dei compiti di assistenza tecnica già previsti dall'*articolo 11, secondo comma, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55*, convertito nella *legge 26 aprile 1983, n. 131* ⁽⁹⁾.

3. Tutti gli atti formali approvativi di progetti e perizie adottati dagli Enti locali in applicazione delle precedenti disposizioni del presente articolo, anche se relativi ad opere non fruenti di intervento finanziario della Regione, vanno trasmessi in copia autentica, entro 15 giorni dalla loro esecutività al settore lavori pubblici della Giunta regionale.

4. Le delibere adottate dagli Enti locali nell'ambito delle competenze per valore fissate nelle precedenti disposizioni del presente articolo, relativamente agli atti di cui al terzo comma dell'*articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31*, sono definitive e negli atti medesimi non è richiesto alcun parere o approvazione da parte di organi regionali, salvo il controllo ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione della Repubblica.

5. La precedente disposizione si applica anche per i certificati di regolare esecuzione approvati dagli Enti locali entro i limiti di valore in cui detti certificati sono ammessi dalle vigenti norme.

6. Per le opere pubbliche di cui alla presente legge gli Enti interessati dovranno prevedere, tra le somme a disposizione, anche quelle necessarie per le indagini geognostiche occorrenti e relative indagini geologiche.

(7) Detti importi sono stati elevati a L. 5.000.000.000 ed a L. 8.000.000.000 dall'art. 7, comma 2, L.R. 8 settembre 1993, n. 9.

(8) Detto importo è stato elevato a L. 5.000.000.000 dall'art. 7, comma 2, L.R. 8 settembre 1993, n. 9.

(9) Detti importi sono stati elevati a L. 2.500.000.000 e L. 5.000.000.000 dall'art. 7, comma 3, L.R. 8 settembre 1993, n. 9.

Art. 7

Particolari disposizioni concernenti gli uffici tecnici degli Enti locali.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma primo, lettera b), del precedente articolo 6, il settore dell'Amministrazione regionale preposto alla trattazione degli affari degli Enti locali, annualmente, entro il 15 febbraio, forma ed aggiorna gli elenchi degli enti, Comuni, Comunità montane ed eventuali Consorzi di Comuni, dotati di ufficio tecnico diretto a tempo pieno da tecnico laureato e abilitato.

2. Tali elenchi, dopo l'omologazione con delibera della Giunta regionale vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma del richiamato articolo 6 sono applicabili solo dopo che gli enti interessati siano stati inseriti negli elenchi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del comma precedente.

4. Tutti gli Enti locali interessati a variazioni negli elenchi di cui sopra, entro il 15 gennaio di ciascun anno, sono tenuti a richiedere alla Giunta regionale, mediante apposita delibera da trasmettere al competente settore dell'Amministrazione regionale, l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi sopradetti. Ove ne sia richiesta l'iscrizione, nel relativo deliberato, dovranno essere

indicate le complete generalità dell'ingegnere direttore dell'ufficio tecnico e gli estremi dell'atto di assunzione in servizio dello stesso.

5. Alla prima formazione degli elenchi di cui ai precedenti commi del presente articolo l'Amministrazione regionale provvederà, nelle forme sopra previste, sulla base di richieste da avanzare mediante apposite deliberazioni che gli Enti locali interessati dovranno fare pervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Modifiche a talune norme sul funzionamento e sulle competenze per valore del Comitato regionale tecnico amministrativo.

1. Per l'approvazione di tutti i progetti e le perizie di lavori ed opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese quelle di competenza delle Province, dei Comuni e degli altri enti, di importo superiore ai limiti di valore stabiliti con le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo 6, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'[articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18](#).

2. ... ⁽¹⁰⁾.

3 ⁽¹¹⁾.

4. Per i componenti ed il segretario del comitato regionale tecnico amministrativo si applicano le medesime disposizioni contemplate nell'[articolo 1 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8](#).

(10) Sostituisce il comma 1, dell'art. 16, L.R. 10 novembre 1975, n. 31.

(11) Sopprime il comma 2, dell'art. 16, L.R. 10 novembre 1975, n. 31.

Art. 9

Funzioni di ingegnere capo dei lavori.

1. In sede di esecuzione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, per l'espletamento delle funzioni di ingegnere capo dei lavori quali previste nel regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1985, n. 350, gli enti privi di ufficio tecnico retto da ingegnere o da architetto - secondo la materia attinente all'opera - possono convenzionarsi con ingegneri od architetti liberi professionisti, iscritti nei relativi albi da almeno cinque anni.

2. La nomina dell'ingegnere capo - funzionario o professionista convenzionato - è obbligatoria prima dell'inizio dei lavori.

3. Per i lavori ed opere eseguiti in base a progetti o perizie di importo fino a lire 300 milioni, la funzione di ingegnere capo può essere svolta dallo stesso direttore dei lavori che abbia ricevuto espresso incarico prima dell'inizio dei lavori medesimi ⁽¹²⁾.

4. Alla relativa spesa, da prevedersi nel quadro economico degli elaborati tecnici tra le spese generali è estensibile l'eventuale finanziamento o concorso finanziario disposto dalla Regione per l'opera.

5. L'affidamento delle funzioni di ingegnere capo a professionisti convenzionati - da parte degli enti interessati - avverrà mediante stipula di convenzione conforme allo schema - tipo che la Giunta regionale approverà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(12) *Detto importo è stato elevato a L. 2.500.000.000 dall'art. 13, lett. d) L.R. 11 luglio 1994, n. 17.*

Art. 10

Norme integrative in materia di appalto concorso.

... (13) .

(13) Aggiunge un comma dopo il comma 2, all'art. 7, L.R. 30 maggio 1983, n. 11.

Art. 11

Pagamenti in acconto e saldi.

1. I pagamenti degli stati d'avanzamento dei lavori verranno effettuati dalla Regione e dagli enti che abbiano ricevuto l'anticipazione di cui all'*articolo 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31* - come modificata dall'*articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9* e dal comma seguente senza necessità della delibera di approvazione, trattandosi di spese obbligatorie per contratto.

2. ... (14) .

3. L'erogazione del restante 5 per cento, o del minore importo necessario, avviene sulla base della comunicazione dell'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, ove richiesto, con allegata dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori, dal sindaco o dal Presidente dell'Ente nella quale vanno indicati gli importi delle spese sostenute per le singole voci di progetto ed ammissibili ai benefici di legge, prescindendosi, nei limiti di importo di competenza degli enti delegati, dall'esibizione degli stati di avanzamento o degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

(14) *Sostituisce il comma 2, dell'art. 9, L.R. 28 febbraio 1977, n. 9.*

Art. 12

Varianti e suppletive.

1. Per l'introduzione in corso d'opera di varianti e/o suppletive di importo contenuto nel quinto d'obbligo, ivi compreso l'eventuale utilizzo del ribasso d'asta, il direttore dei lavori curerà con adeguata tempestività l'emissione dell'ordine di servizio controfirmato dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Ente, senza la preventiva approvazione della connessa perizia, nei casi in cui non siano previsti nuovi prezzi né incrementi della spesa globale impegnata per l'opera stessa.

Art. 13
Subappalti.

1. Agli appaltatori è concessa la facoltà di procedere al subappalto o al cottimo, in tutto o in parte, dell'esecuzione dei lavori, solo ed esclusivamente nei casi previsti dal 2° comma dell'[articolo 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18](#) e con le modalità di cui al 3° comma dello stesso articolo.

Art. 14
Disposizioni finali.

1. Restano ferme tutte le modalità di finanziamento e le procedure di approvazione di progetti e perizie e di esecuzione e gestione di lavori ed opere pubbliche previste in leggi statali o regionali e non espressamente derogate dalla presente legge.

2. Il motivo di incompatibilità di cui al penultimo comma dell'[articolo 15 della legge regionale n. 18 del 1983](#), nei riguardi di coloro che abbiano espresso parere sul progetto dell'opera, si identifica con i casi in cui l'oggetto della controversia arbitrale riguardi il contenuto delle previsioni del progetto stesso.

3. Il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, viene fissato al trentuno luglio per il corrente anno.

Art. 15
Disposizione modificativa.

... ⁽¹⁵⁾ .

(15) Sopprime alcune parole al comma 2, dell'art. 4, L.R. 10 novembre 1975, n. 31.

Art. 16
Disposizioni finanziarie.

1. Per la concessione di contributi costanti poliennali agli Enti locali, ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge, è autorizzato un limite di impegno di spesa ventennale pari a lire 5 miliardi per l'anno 1987.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 5 miliardi per l'anno 1987, si provvederà con la disponibilità di cui al capitolo 2211210 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1987.

3. La spesa occorrente per gli esercizi successivi, cui si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281, sarà prevista in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 17
Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 31 dicembre 1971, n. 1 ⁽¹⁾.

Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria.

(1) Pubblicata nel B.U. 31 dicembre 1972, n. 21.

Art. 9

Ammontare dell'imposta.

1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo è rideterminato nella misura del 15 per cento del canone di concessione statale ⁽⁷⁾.

2. La Regione potrà graduare l'imposta in base alle caratteristiche del bene e aumentarla in misura non superiore al triplo del canone di concessione ⁽⁸⁾.

(7) Comma così sostituito dall'art. 13, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinato nella misura del 10% del canone di concessione statale.».

(8) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario primo comma con l'attuale comma 1, come precisato nella relativa nota.